

AS841 - BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Roma, 07 giugno 2011

Ministro dello Sviluppo Economico

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito Autorità), nell'esercizio del potere di segnalazione di cui all'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, rileva, con riferimento al Bando di gara per l'affidamento della Gestione del Fondo di Garanzia per le PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 22 dicembre 1996, n. 662, alcune problematiche concorrenziali in relazione ai requisiti di capacità tecnica e professionale e ai requisiti di solidità patrimoniale previsti nel predetto bando (articolo 5.3 e 5.4 del Disciplinare di Gara).

Premesso che l'Autorità condivide la modalità di affidamento scelta da codesta Amministrazione in quanto, come più volte rilevato, le procedure di evidenza pubblica debbono essere considerate lo strumento principe per perseguire l'interesse pubblico e, allo stesso tempo, rispettare le dinamiche di mercato, l'Autorità ritiene che una corretta procedura di gara, per esplicitare appieno gli effetti pro-competitivi ad essa collegati, debba consentire la più ampia partecipazione di soggetti interessati al processo di selezione che abbiano gli adeguati requisiti tecnici ed economico-finanziari per fornire i servizi richiesti dalla P.A..

In quest'ottica è importante che i requisiti tecnici ed economico-finanziari minimi richiesti non siano tali da escludere, esplicitamente o implicitamente, la possibilità che determinate tipologie di fornitori potenzialmente in grado di soddisfare l'esigenza di approvvigionamento delle Pubbliche Amministrazioni partecipino alla gara.

A tal fine, in linea con le specifiche indicazioni fornite dall'Autorità in passato¹ si rileva che il possesso di «un'esperienza riferita all'ultimo quinquennio nella gestione di interventi pubblici di agevolazione alle imprese per conto di pubbliche amministrazioni, centrali e/o locali, per un volume di contributi concessi non inferiore a 500 milioni di euro» (articolo 5.3), costituisce un ostacolo alla partecipazione al predetto bando laddove non è prevista la possibilità, per le imprese che non sono in grado, per giustificati motivi, di attestare il conseguimento del fatturato specifico richiesto per quinquennio, di dimostrare la propria capacità economica e finanziaria mediante altra documentazione, così come previsto dall'articolo 41, comma 3, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici).

Allo stesso modo il requisito di solidità patrimoniale corrispondente al patrimonio netto dei partecipanti non inferiore a 200 milioni di euro (articolo 5.4) potrebbe non essere pienamente giustificato sia alla luce dell'entità del servizio da svolgere sia con riguardo all'esistenza di normative di settore e di Autorità preposte al controllo dell'adeguatezza patrimoniale dei soggetti ammessi a partecipare alla gara sulla base dell'articolo 5.1 del disciplinare di gara (banche e intermediari finanziari di cui all'articolo 107 Decreto Legislativo n. 385/93).

Al fine di assicurare un pieno confronto competitivo, l'Autorità auspica, pertanto, che i criteri per l'ammissione alle gare non prevedano requisiti tecnico-economici eccessivamente onerosi che possano ingiustificatamente pregiudicare l'accesso alle procedure di affidamento da parte di operatori in grado di offrire il servizio.

IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà

¹ [Cfr. AGCM, AS 694, *Gare a evidenza pubblica aventi ad oggetto forme di previdenza complementare*, 22 aprile 2010, in Boll. n. 20/10; AS 665, *Bando di gara avente ad oggetto la fornitura di servizi di telefonia mobile per le P.A.*, 13 gennaio 2010, in Boll. n. 5/10; AS 623, *Affidamento dei servizi di brokeraggio assicurativo*, 20 ottobre 2009, in Boll. n. 40/09; AS445 - *Bandi di gara per il servizio brokeraggio assicurativo nella Regione Sicilia*, 3 marzo 2008, in Boll. n. 3/08; AS187, *Bandi di Gara in materia di appalti pubblici*, 28 settembre 1999, in Boll. n. 48/99; AS251, *Bandi predisposti dalla concessionaria servizi informatici pubblici – Consip S.p.A.*, 30 gennaio 2003, in Boll. n. 5/03.]